

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 86-6288

L 157/1992. L 248/2005. LR 5/2018 e s.m.i. Stagione 2022-2023. Piani numerico-selettivi per il cinghiale per il periodo compreso tra il 19 dicembre 2022 ed il 30 gennaio 2023. Approvazione II elenco. Disposizioni sulla sospensione dell'efficacia per la caccia al cinghiale limitatamente nella zona di Restrizione II ex Reg (UE) 440/2022 anche con riferimento ai Piani di cui alla DGR n. 38 – 5958 del 11 novembre 2022.

A relazione del Vicepresidente Carosso e dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- l'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, prevede che “le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157”;
- l'articolo 28 della L.R. 5/2018 al comma 7 prevede che “Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, in attuazione della Legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della Legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della Legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente Legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;”
- con D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. sono state approvate le “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina” che individuano i criteri e le procedure per l'approvazione dei piani di gestione degli ungulati valido, nelle sue linee generali, tanto per gli OGUR (Organizzazione e Gestione Ungulati Ruminanti), di durata quinquennale quanto per i piani di abbattimento annuali degli ungulati e della fauna tipica alpina.

Richiamato che la D.G.R. n. 28-5381 del 15 luglio 2022, come modificata con la D.G.R. n. 1-5629 del 16 settembre 2022, di approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023 e delle relative istruzioni operative supplementari, tra le altre cose, prevede che la specie cinghiale sia cacciabile:

- in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti secondo i criteri “Linee Guida Ungulati” stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:
 - classi, Striati - Rossi - Maschi – Femmine
 - periodo 19 marzo 2022 - 15 marzo 2023
- dal 18 settembre al 18 dicembre in forma non selettiva;
- dal 19 dicembre al 30 gennaio 2023 con prelievo numerico-selettivo, anche con l'ausilio dei cani e suddivisione del territorio di ATC e CA in settori assegnati a singole squadre di cacciatori, secondo le specifiche disposizioni stabilite dalla Giunta Regionale. Tutti gli istituti venatori (A.T.C., C.A., A.F.V., A.A.T.V.) anche ai fini del Piano di depopolamento da attuarsi nella Regione Piemonte - per il periodo compreso tra il 19 dicembre e il 30 gennaio - deliberano i piani numerico-selettivi per il cinghiale con la suddivisione territoriale dell'intero istituto in “zone” e li comunicano al Settore Conservazione e gestione fauna

selvatica e acquicoltura; lo stesso Settore, previa istruttoria tecnica e verifica di coerenza con le disposizioni regionali ne propone l'approvazione alla Giunta regionale.

Richiamato, che, con D.G.R. n. 38 – 5958 del 11 novembre 2022, a parziale modifica della D.G.R. n. 27-4010 29 ottobre 2021 sono stati consolidati gli indirizzi operativi per l'attuazione dei piani di prelievo numerico-selettivo della specie cinghiale e sono stati approvati, per la stagione venatoria 2022-2023, il primo elenco dei piani numerici-selettivo per il cinghiale proposti dagli istituti venatori elencati nell'allegato B), alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Richiamato altresì che tutti gli istituti venatori (A.T.C., C.A., A.F.V., A.A.T.V.) anche ai fini del Piano di depopolamento da attuarsi nel territorio della Regione Piemonte, devono deliberare e presentare, per il periodo compreso tra il 19 dicembre e il 30 gennaio 2023, i piani numerico-selettivi per il cinghiale con la suddivisione territoriale dell'intero istituto in Settori/"zone".

Preso atto che altri Istituti venatori hanno presentato domanda di approvazione di piani numerico-selettivi per il cinghiale anche con l'uso dei cani e la suddivisione territoriale in settori per il periodo compreso tra il 19 dicembre 30 gennaio 2023.

Dato atto che, come risulta dall'istruttoria tecnica effettuata dal Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", le domande di prelievo di piano numerico-selettivo per il cinghiale presentate dagli Istituti venatori, depositate agli atti presso il suddetto Settore, contengono gli elementi qualificanti e sostanziali dell'organizzazione e gestione delle specie oggetto di attività venatoria.

Ritenuto, quindi, per la stagione venatoria 2022/2023, di approvare il secondo elenco dei piani numerico-selettivo per il cinghiale proposti dagli istituti venatori, elencati nell'allegato A), alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Premesso inoltre che:

la D.G.R. n. 2 – 5539 del 26 agosto 2022 "Peste Suina Africana. Autorizzazione allo svolgimento di alcune attività di esercizio venatorio al cinghiale nelle zone di Restrizione I e II ex Reg (UE) 440/2022, in deroga all'Ordinanza del Ministero della Salute (O.M.) del 13/01/2022" autorizza, in deroga all'O.M. del 13/01/2022, nelle more dell'adozione del Piano per il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana dell'Italia da parte dell'Autorità competente nazionale in seguito alle osservazioni della Commissione europea, nonché del parere del Gruppo operativo degli Esperti ex art 10 O.C. 4/2022 a fronte dell'urgenza e della necessità di una immediata azione finalizzata a superare la situazione critica ed emergenziale connessa alla diffusione della Peste Suina Africana, lo svolgimento delle seguenti attività:

I) al fine di aumentare l'efficacia delle azioni di depopolamento e ridurre il rischio di allargamento dell'infezione, in zona di restrizione I e II, nei soli territori in corrispondenza dei quali, sulla base della dichiarazione del commissario Straordinario per la PSA, la posa in opera delle barriere in questione sia stata completata e all'esterno della stessa: esercizio venatorio al cinghiale con l'utilizzo di cani (massimo n. 3);

II) in zona di restrizione I e II, nei soli territori in corrispondenza dei quali, sulla base della dichiarazione del commissario Straordinario per la PSA, la posa in opera delle barriere in questione sia stata completata e all'interno delle stesse: caccia di selezione al cinghiale in forma singola senza cani ed interventi di controllo ai sensi dell'art. 19;

con DGR n. 29-5766 del 07.10.2022 sono state fornite ulteriori indicazioni sull'apertura della caccia al cinghiale negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) AL3-AL4 e AFV e AATV ricompresi in tali territori, in armonia con quanto previsto dalla sopracitata DGR n. 2 – 5539 del 26 agosto 2022.

Preso atto che come da documentazione agli atti del sopra citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", con note del 10 ottobre 2022 e del 30 novembre 2022, il Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - ritiene tra l'altro che "non è possibile accogliere la richiesta di autorizzare l'esercizio venatorio al cinghiale con l'utilizzo di cani (massimo n. 3) in zona di restrizione II (reg. esecuzione UE

2022/440), suggerendo una revisione delle Delibere n. 1-5538 e 2-5539 del 26 agosto 2022 ed una rivalutazione delle modalità di attuazione dell'attività venatoria nelle zone di restrizione”.

Dato atto che, come risulta dall'istruttoria tecnica effettuata dal Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, è emersa la necessità di accogliere la richiesta indicata dal Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari -, di non consentire l'esercizio venatorio al cinghiale con l'utilizzo di cani (massimo n. 3) in zona di restrizione II e, pertanto di sospendere, limitatamente alla zona di restrizione II, ad esclusione dell'attività di controllo ai sensi dell'articolo 19 l. 157/1992, gli effetti della DGR n. 2 – 5539 del 26 agosto 2022 ”Peste Suina Africana. Autorizzazione allo svolgimento di alcune attività' di esercizio venatorio al cinghiale nelle zone di Restrizione I e II ex Reg (UE) 440/2022, in deroga all'Ordinanza del Ministero della Salute (O.M.) del 13/01/2022” e di conseguenza sospendere l'attuazione dei piani di prelievo numerico-selettivi per il cinghiale per il periodo compreso tra il 19 dicembre 2022 ed il 30 gennaio 2023 presentati dagli istituti venatori (ATC, AFV, AATV) ricadenti nella zona di restrizione II (reg. esecuzione UE 2022/440), ivi compresi quelli approvati con DGR n. 38 – 5958 del 11 novembre 2022, tenuto conto che eventuali aggiornamenti sull'attuazione degli stessi, saranno oggetto di successivi provvedimenti, conseguenti all'evolversi della situazione legata all'emergenza della PSA e alle prescrizioni da parte degli organismi statali e del Commissario straordinario.

Ritenuto pertanto di disporre la sospensione come sopra riportata, rinviando gli eventuali aggiornamenti a successivi provvedimenti, conseguenti all'evolversi della situazione legata all'emergenza della PSA e alle prescrizioni da parte degli organismi statali e del Commissario straordinario.

Richiamata la DGR 15-4621 del 4 febbraio 2022, di aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e cibo ed individuazione dei relativi termini di conclusione ed in particolare le schede n. 180 (approvazione dei piani di prelievo selettivo di ungulati selvatici o tipica fauna alpina negli istituti venatori) e 181 (Modifica dei piani di prelievo selettivo approvati).

Dato atto che per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi presso la sede degli ATC e CA o la direzione dell'A.F.V. o dell'A.A.T.V.; subito dopo l'abbattimento accertato della specie suddetta, dovrà essere apposto un contrassegno.

Ritenuto, altresì, di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per quanto sopra premesso e considerato,

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per la stagione venatoria 2022-2023, il secondo elenco dei piani numerico-selettivi per il cinghiale proposti dagli istituti venatori elencati nell'allegato A), alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di disporre che, limitatamente alla zona di restrizione II (reg. esecuzione UE 2022/440), ad esclusione dell'attività di controllo ai sensi dell'articolo 19 l. 157/1992, sono sospesi gli effetti della

DGR n. 2 – 5539 del 26 agosto 2022 "Peste Suina Africana. Autorizzazione allo svolgimento di alcune attività di esercizio venatorio al cinghiale nelle zone di Restrizione I e II ex Reg (UE) 440/2022, in deroga all'Ordinanza del Ministero della Salute (O.M.) del 13/01/2022" e, di conseguenza, è sospesa l'attuazione dei piani di prelievo numerico-selettivi per il cinghiale per il periodo compreso tra il 19 dicembre 2022 ed il 30 gennaio 2023 presentati dagli istituti venatori (ATC, AFV, AATV) ricadenti nella zona di restrizione II (reg. esecuzione UE 2022/440), ivi compresi quelli approvati con DGR n. 38 – 5958 del 11 novembre 2022, rinviando gli eventuali aggiornamenti sull'attuazione degli stessi a successivi provvedimenti, conseguenti all'evolversi della situazione legata all'emergenza della PSA e alle prescrizioni da parte degli organismi statali e del Commissario straordinario;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

**PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO ALLA SPECIE CINGHIALE CON L'AUSILIO DEI
CANI
SECONDO ELENCO**

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) E COMPRENSORI ALPINI (CA)

N° DOMANDA	ISTITUTO	NOME	PRELIEVO GIOVANI	MASCHI ADULTI	FEMMINE ADULTE	TOTALE PRELIEVI
21680008501	ATC	AT1	159	16	24	199
21680008568	ATC	AT2	120	32	48	200
21680008543	ATC	NO1	24	6	10	40
21680008550	ATC	NO2	120	32	48	200
21680008527	CA	CN6	40	8	12	60

AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE (AATV) E AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (AFV)

N° DOMANDA	ISTITUTO	NOME	PRELIEVO GIOVANI	MASCHI ADULTI	FEMMINE ADULTE	TOTALE PRELIEVI
21680008360	AATV	BENESE	4	1	1	6
21680008410	AATV	CERESOLE D'ALBA	4	1	1	6
21680008519	AATV	GATTICO	18	5	7	30
21680008584	AATV	IL MOSTAROLO	24	6	10	40
21680008485	AATV	MONDOLE'	7	1	2	10
21680008378	AATV	RONCAGLIA	3	0	1	4
21680008386	AATV	TENUTA DI POLLENZO	4	1	1	6
21680008394	AFV	BECCHI ROSSI	5	1	2	8
21680008535	AFV	GHEMME	12	3	5	20
21680008451	AFV	LA BIANCA	6	1	2	9
21680008477	AFV	LA MONREGALESE	45	6	9	60
21680008493	AFV	MONDOLE'	20	3	5	28
21680008436	AFV	MONTE NEBIN	2	0	1	3
21680008402	AFV	NEVETTE LIGURI	2	0	1	3
21680008576	AFV	ROASIO	24	6	10	40
21680008444	AFV	SANT'ANNA	4	1	1	6
21680008428	AFV	VALCASOTTO	6	2	2	10
21680008469	AFV	VALMALA	6	1	2	9